

ATTO DI AVVISO
DI ADEMPIMENTO A DECRETO PRESIDENZIALE
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV, N. 189/2018

Il sottoscritto avv. Luca Agliocchi con studio in Roma, viale G. Mazzini n. 13 (c.f. GLCLCU75D24L182B – PEC luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it), nella qualità di difensore dei sigg.ri:

1. **CANDIOLI STEFANO**
2. **INSABATO GIOVAN BATTISTA**
3. **SACINO DOMENICO**
4. **LORENZETTO ALDO**
5. **COCEANO GIUSEPPE**
6. **LAZZERIN ROBERTO**
7. **FONTANARI LORIS**
8. **ZAMBOLIN PAOLA**
9. **GIOVANNINI STEFANO**
10. **GLODER LORENZO**
11. **BUSETTI OTTORINO**
12. **CUEL ANDREA**
13. **BELLANTE NARCISO**
14. **PICA SANDRA**
15. **PRIORE ANTONIO**
16. **ROVERSI DENNIS**
17. **SALTORI IVANO**
18. **SIMONINI PAOLO**
19. **ARMELLINI RENZO**
20. **COSLOVI FULVIO**
21. **CLAUSER WALTER**
22. **MARCHESINI ANDREA**
23. **NICOLINI MICHELE**

nel ricorso per regolamento di competenza innanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV, n.r.g. 1077/2018, in ottemperanza al decreto presidenziale **n. 189 del 16.02.2018** reso nel predetto giudizio

AVVISA CHE

- L'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Consiglio di Stato, IV Sezione,
- Il ricorso proposto è rubricato con il n.r.g. 1077/2018,
- I ricorrenti sono:
- **CANDIOLI STEFANO**
- **INSABATO GIOVAN BATTISTA**
- **SACINO DOMENICO**
- **LORENZETTO ALDO**
- **COCEANO GIUSEPPE**
- **LAZZERIN ROBERTO**
- **FONTANARI LORIS**
- **ZAMBOLIN PAOLA**
- **GIOVANNINI STEFANO**
- **GLODER LORENZO**
- **BUSETTI OTTORINO**

- CUEL ANDREA
- BELLANTE NARCISO
- PICA SANDRA
- PRIORE ANTONIO
- ROVERSI DENNIS
- SALTORI IVANO
- SIMONINI PAOLO
- ARMELLINI RENZO
- COSLOVI FULVIO
- CLAUSER WALTER
- MARCHESINI ANDREA
- NICOLINI MICHELE
- Le amministrazioni intimare sono il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza
- I controinteressati intimati sono i sigg.ri Rudi Malench e Ivana Facchinelli,
- Il provvedimento impugnato con il ricorso per regolamento di competenza è l'ordinanza collegiale n. 11818/2017 del Tar del Lazio, sede di Roma, sez. I Quater, con la quale viene declinata la competenza in favore del Tar Bolzano,

Questi i fatti:

Gli odierni istanti nel giudizio di primo grado chiedevano l'annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:

- Dei provvedimenti datati 10 luglio 2017 ma tutti solo successivamente notificati ai ricorrenti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, Divisione I, Sezione Progressione di carriera, con i quali viene rettificata la decorrenza della nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente e promozione alla qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato,
- Ove occorre in parte qua, del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 28.03.2017, vistato dall'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'Interno in data 31.05.2017 al n. 3563 e mai comunicato ai ricorrenti con il quale è stata rettificata la decorrenza della nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato a decorrere, ai soli fini giuridici, e contestualmente promosso per merito assoluto a ruolo aperto alla qualifica di Sovrintendente con decorrenze varie,

Nonché chiedevano l'annullamento dei seguenti atti impugnati con ricorso principale (senza istanza cautelare):

- Del decreto di rettifica della graduatoria di merito, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/22 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto: *"Concorso Interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013 – Pubblicazione decreto di rettifica della graduatoria di merito – sentenza del Consiglio di Stato n. 1836/2016 del 6 maggio 2016"*.
- Del decreto di rettifica della graduatoria di merito, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/24bis del 21 giugno 2016, avente ad oggetto: *"Concorso Interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al"*

corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013 – Pubblicazione decreto di rettifica della graduatoria di merito”.

• Ove occorra, in parte qua, del Bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 7.563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia prot. n. 333-B/12.0.5.13/12796, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/33bis in data 23 dicembre 2013.

• Di tutti gli atti, ancorché di estremi ignoti, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.

*** ***

1. Gli odierni istanti hanno tutti partecipato al concorso interno, per titoli di servizio, a 7.563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia prot. n. 333-B/12.0.5.13/12796, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/33bis in data 23 dicembre 2013.
2. I ricorrenti, tutti in possesso del c.d. patentino D, attestante la conoscenza della lingua tedesca, hanno chiesto di essere inclusi nella c.d. graduatoria riservata per il bilinguismo. I predetti, si sono tutti posizionati utilmente nella graduatoria riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, frequentando i corsi di formazione previsti dalla procedura (tutti coloro posizionati utilmente nelle graduatorie fino all'annualità 2008), con conseguente assegnazione del grado e della relativa decorrenza giuridica ed economica.
3. Tuttavia, con ricorso del 15.10.2015, i sigg.ri F. Ferrari ed Altri, notificavano ricorso giurisdizionale nei confronti del Ministero dell'Interno ed Altri, depositato presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano (n.r.g. 226/2015), chiedendo l'annullamento previa concessione di misure cautelari, anche ex art. 56 CPA, dei seguenti atti e provvedimenti:
 - *“Del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333- B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/20 di data 17 luglio 2015, che ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76,*
 - *delle ipotesi di graduatoria degli assistenti Capo, nonché degli agenti con quattro anni di servizio relative alla provincia Autonoma di Bolzano,*
 - *per quanto possa occorrere del bando di concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013 per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76,*
 - *nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ed esecutivo, ancorché non espressamente indicato e/o non conosciuto”.*
4. Con decreto cautelare n. 156 del 19.10.2015, la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione: *“...Considerato che l'istanza dei ricorrenti non è rivolta ad ottenere*

l'ammissione con riserva degli stessi al corso di formazione in argomento, bensì la sospensione dell'efficacia delle impugnate graduatorie di merito;

Tenuto conto che un tanto pregiudicherebbe, nell'imminenza dell'inizio (già da tempo preannunciato) del corso di formazione il prossimo 21 ottobre 2015 (id est: dopodomani), la partecipazione al corso stesso dei candidati risultati utilmente collocati, per effetto del richiamato decreto n. 333 – B/12.0.5.13/6066 dd. 17.7.2015, nelle graduatorie "A" e "B" di cui all'art. 24-quater del D.P.R. 24.4.1982, n. 335 (a due dei quali, peraltro, non è stato ancora notificato il ricorso);

Ritenuto che l'emanazione di un provvedimento della specie presupporrebbe necessariamente una valutazione di merito, non consentita nell'attuale fase del giudizio, in ordine alla legittimità delle suddette graduatorie;

Ritenuti non sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 56 cod. proc. amm. per l'adozione di una misura cautelare provvisoria fino alla data dell'udienza in camera di consiglio...".

5. Alla camera di consiglio del 17.11.2015, il TRGA sezione di Bolzano, tratteneva la causa per la decisione, pronunciando sentenza in forma semplificata, ex art. 60 C.P.A., con la quale rigettava il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:

"...Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocato dello Stato con memoria dd. 29.10.2015. Si sostiene, in particolare, che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto i ricorrenti, nella fattispecie, avrebbero avuto l'onere di impugnare immediatamente e autonomamente il bando di concorso, essendo stato lo stesso direttamente lesivo dei loro diritti.

L'eccezione è fondata.

Occorre brevemente premettere quanto segue:

Con D.M. dd. 23.12.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale n. 1/33bis in data 23 dicembre 2013, il Ministro dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un unico concorso interno – per titoli di servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale - a complessivamente 7563 posti relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il bando di concorso distingue tra due tipologie di concorso per l'assegnazione dei posti disponibili e precisamente tra uno riservato agli assistenti capo ed uno riservato al personale del ruolo degli assistenti ed agenti con quattro anni di effettivo servizio.

L'art. 1, ultimo capoverso, di tale decreto prevedeva che il numero dei posti disponibili per provincia, comprensivo di quelli per le province di Trento e Bolzano, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 752/1976 e successive modifiche, verrà reso noto prima dell'avvio al corso di formazione professionale, con le modalità indicate al successivo art. 8 del bando.

L'art. 4, comma 6, del bando prevedeva che i candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 752/1976 e successive modifiche, che intendevano concorrere ai posti riservati di cui al citato articolo 1 del bando, dovevano farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'art. 6, comma 1, del bando prevedeva, per ciascuna categoria, i seguenti titoli ammessi a valutazione:-

...

L'art. 7, commi 1 e 2, del bando prevedeva, con riferimento alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie, che "il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli" e che "a parità di punteggio prevalgono,

nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del bando la Commissione esaminatrice ha fissato, con verbale preliminare n. 1 dd. 4.2.2014, successivamente integrato dal verbale n. 2 dd. 24.10.2014, i criteri di massima da seguire nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio ammessi a valutazione posseduti dai candidati per ciascuna annualità.

Con decreto n. 333-A/9805.S/6122 dd. 16.10.2014 la firma dei decreti di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Con D.M. dd. 15.7.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/20 del 17.7.2015, è stata infine approvata un'unica graduatoria di merito degli idonei del concorso in parola, predisposta mediante suddivisione per le annualità previste e con declaratoria dei relativi vincitori.

Con successivo D.M. dd. 25.9.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/27/bis del 28.9.2015, la predetta graduatoria è stata rettificata.

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento di tale graduatoria, lamentando la violazione della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972), nonché delle relative norme di attuazione in materia di attestati di bilinguismo.

In particolare essi sostengono che, ai fini dell'utile e legittima formazione della graduatoria dei riservatari, l'Amministrazione non avrebbe potuto tenere conto solamente dell'attestato di bilinguismo "D", essendo richiesto - a loro dire - almeno il superiore "patentino C".

Tale censura, anche se pienamente condivisibile dal punto di vista sostanziale, è però tardiva.

Come emerge dal bando di concorso interno, lo stesso si era limitato a prevedere un'aliquota di posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, senza però distinguere tra le varie categorie di attestato, e precisamente senza distinguere tra il patentino D corrispondente alla licenza di scuola elementare, il patentino C corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, il patentino B corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e il patentino A corrispondente al diploma di laurea.

Non solo, ma nell'art. 6 si limitava inoltre a prevedere, tra i requisiti di accesso al concorso interno, un "titolo di studio", senza prescrivere espressamente il possesso del diploma di istruzione di primo grado, prescritto, invece, per l'accesso dall'esterno. Ne consegue che al concorso interno potevano partecipare anche persone in possesso della sola licenza di scuola elementare e del corrispondente patentino D.

Ma vi è di più! Il successivo art. 7 prevedeva poi espressamente che "il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli" e che "a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età".

Appare quindi chiaro che il bando era già autonomamente e immediatamente lesivo dell'interesse dei ricorrenti, in possesso del patentino C o di quelli superiori, di vedere ammessi alla selezione per i posti riservati solamente candidati in possesso almeno del patentino C, o almeno di non vedersi superati nella graduatoria da candidati muniti del solo patentino D, con la conseguenza che gli stessi avrebbero avuto l'onere di impugnarlo direttamente ed immediatamente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla sua pubblicazione, avvenuta

nel Bollettino Ufficiale del personale n. 1/33bis di data 23 dicembre 2013.

Il ricorso avverso le graduatorie formate sulla base di tale bando e quindi avverso atti meramente consequenziali appare perciò inammissibile a causa della mancata tempestiva impugnazione del bando quale atto presupposto.

Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile...”.

6. I predetti ricorrenti in primo grado, quindi, impugnavano la sentenza ora riportata con atto di appello del 01.02.2016 affidandosi alle seguenti censure:
7. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 1836 del 06.05.2016 accoglieva il ricorso in appello.
8. Il Ministero dell'Interno al fine di dare esecuzione al suddetto giudicato, ha quindi, provveduto alla rettifica della graduatoria riservata, con l'atto gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario n. 1/22 del 25.05.2016, del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto: *“Concorso Interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013 – Pubblicazione decreto di rettifica della graduatoria di merito – sentenza del Consiglio di Stato n. 1836/2016 del 6 maggio 2016”.*
9. Soltanto con tale provvedimento gli odierni ricorrenti, i quali erano tutti utilmente posizionati nella graduatoria riservata, avevano anche già partecipato e superato il corso di formazione previsto nel bando, avendo anche acquisita la qualifica di Vice Sovrintendente o di Sovrintendente ed operato sino ad oggi con tale qualifica (nella funzione di ufficiali di P.G.), sono venuti a conoscenza della decisione predetta, avverso la quale è stato prontamente proposto ricorso in opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, CPA, poichè portatori di posizioni giuridiche di interesse legittimo suscettibili di tutela e, dunque, controinteressati/litisconsorti necessari pretermessi, nonostante l'agevole individuazione nella graduatoria gravata innanzi al TRGA, infine annullata dalla decisione del Consiglio di Stato.
10. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1836/2016 è intervenuta in accoglimento di ricorso in opposizione di terzo, ex art. 108 CPA, proposto dagli odierni controinteressati la sentenza n. 301/2017 la quale ha annullato la predetta decisione disponendo il rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 CPA, così disponendo:

“...Nel merito, l'opposizione è fondata sotto il profilo rescindente (con la precisazione che le questioni inerenti all'eccezione di carenza di legittimazione a proporre l'opposizione – sollevata dalle parti opposte sotto il profilo della mancata qualificabilità degli opposenti sub specie di controinteressati anche in senso formale, in quanto non facilmente individuabili sulla base degli atti impugnati nel giudizio definito con la sentenza n. 1836/2016 di questa Sezione –, sono intrinsecamente connesse con le questioni di merito da decidere nella fase rescindente, sicché vanno affrontate unitamente al merito).

Orbene, gli odierni opposenti assumono senz'altro la qualità di controinteressati in senso sostanziale rispetto al ricorso intentato dalle parti opposte dinanzi al T.r.g.a., accolto in sede di appello con la sentenza n. 1836/2016, essendo gli stessi titolari di una situazione giuridica favorevole nascente dagli atti impugnati in primo grado e, dunque, di un interesse speculare (uguale e contrario) rispetto a quello fatto valere dai ricorrenti di primo grado, comportando l'eventuale accoglimento dell'avversario ricorso di prima istanza l'esclusione degli odierni opposenti dalla graduatoria riservata e il loro collocamento in quella ordinaria (in posizione deteriore), con conseguente evidente incidenza pregiudizievole sul rapporto d'impiego, sotto il profilo giuridico ed economico.

Nell'opposizione ex art. 108, comma 1, cod. proc. amm., ai fini del giudizio rescindente, appurata l'esistenza di controinteressati in senso sostanziale (eventualmente, anche sopravvenuti) non evocati in giudizio, la sentenza opposta deve, per ciò solo, essere annullata, in quanto pronunciata in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di tali soggetti pretermessi. In sede rescindente è, invece, irrilevante la questione, se i controinteressati in senso sostanziale siano, o meno, individuati o agevolmente individuabili sulla base degli atti impugnati (se essi siano, cioè, controinteressati anche in senso formale), poiché tale questione rileva nella sola fase rescissoria del giudizio di opposizione di terzo, al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso originario, in ipotesi non notificato ad alcun controinteressato (v. in tal senso, ex plurimis, T.S.A.P. 15 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, Sez. IV, 3/05/2011, n. 2636).

Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado e quello d'appello si sono svolti a contraddittorio non integro, secondo l'orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Sez. IV, 9 novembre 2015; id., 22 dicembre 2014, n. 6270) l'accoglimento dell'opposizione comporta l'annullamento della sentenza opposta e la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm..

8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di tutti i gradi di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta con il ricorso in epigrafe (ricorso n. 7259 del 2016), accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la sentenza di questa Sezione n. 1836 del 6 maggio 2016, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano...".

- 11.** Nelle more, il giudizio innanzi al Tar Bolzano è stato riassunto dagli originali ricorrenti e gli attuali ricorrenti si sono ritualmente costituiti in tale sede chiedendo il rigetto del ricorso proposto poiché infondato nel merito. Tale ricorso è stato recentemente deciso con sentenza n. 6 del 2018 del TRGA sez. Bolzano accogliendo il ricorso (ed in corso di impugnazione da parte degli odierni istanti ivi controinteressati).
- 12.** Tuttavia, nonostante la sentenza n. 301/2017 del Consiglio di Stato abbia annullato la propria precedente decisione n. 1836/2017 la quale era posta a fondamento dell'atto principale gravato con il presente ricorso, l'amministrazione –benché intimata in tal senso- non solo non ha annullato in autotutela i propri atti, ma a Luglio/Agosto 2017 con i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti ha dato esecuzione ad una sentenza ormai annullata a Gennaio 2017, della quale era perfettamente a conoscenza **ed i cui effetti non sono e non potrebbero definirsi limitati al territorio di competenza del Tar Bolzano poiché l'applicazione o meno dei criteri di selezione controversi se è vero che da un lato riverbera i suoi effetti principalmente sulla graduatoria riservata e quindi sul predetto territorio, tuttavia, dall'altro lato, sia comporta effetti ultraterritoriali per gli stessi soggetti nella graduatoria riservata (ovvero agenti in servizio a Palermo o a Venezia in possesso del patentino D potrebbero invece utilmente collocarsi nella graduatoria riservata), sia provocano mutamenti nella graduatoria nazionale (non riservata) e suddivisa per annualità, poiché sia nel caso in cui risultino corrette le tesi degli odierni istanti, sia nel caso risultino corrette le tesi dei soggetti ricorrenti nell'altro giudizio, gli eventuali avanzamenti degli uni o degli altri nella graduatoria riservata provocano scorrimenti e quindi mutamenti nella graduatoria nazionale del detto concorso e del detto bando nazionale (nel cui ambito è prevista una graduatoria riservata ma alla quale possono prendere parte agenti di tutta Italia). Pare quindi evidente che gli effetti**

dei provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti in corso da parte degli agenti che sostengono tesi contrapposte solo ad esame superficiale della vicenda possano apparire legati allo specifico territorio trentino, poiché in entrambe le ipotesi di accoglimento o rigetto dei predetti contenziosi, l'avanzamento, la retrocessione o semplicemente l'inclusione o l'esclusione dalla graduatoria, comportano effetti sulla unica graduatoria nazionale di cui la c.d. graduatoria riservata è comunque una parte solamente estrapolata dalla graduatoria principale e non a sé stante.

13. All'esito dell'udienza camerale del 28.11.2017, il Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, con **Ordinanza Collegiale n. 11818/17** ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando in Codesto Ecc.mo TAR il giudice territorialmente competente.

- Avverso la predetta ordinanza, gli appellanti hanno quindi proposto regolamento di competenza, per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 3, DEL D.LGS. 104/2010.

Nel declinare la propria competenza, il Tar Lazio ha così deciso:

"Rilevato:

che i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale del concorso in oggetto, limitatamente all'aliquota dei posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, ossia alla parte la cui efficacia è limitata alla Provincia Autonoma di Bolzano;

che alla camera di consiglio è stata sottoposta alla parte ricorrente la questione dell'incompetenza per territorio rilevata d'ufficio;

Considerato:

- che l'individuazione del foro competente, nel caso di specie, discende dalla sede di servizio del pubblico dipendente, come indicato dall'art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., a tenore del quale "il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede";

Ritenuto:

- che, per le suesposte considerazioni, deve essere declinata la competenza di questo T.A.R. a favore del T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, ove il presente ricorso potrà essere riassunto, nel termine perentorio di 30 giorni, fissato dall'art. 15, comma 4, c.p.a.;

- che le spese della presente fase possono compensarsi;"

Appare evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale, il quale si è pronunciato in palese violazione dell'art. 13, comma 3 del CPA, a mente del quale per gli atti statali la competenza a conoscere della controversia spetta al Tar Lazio, sede di Roma, poiché non paiono esservi dubbi sulla natura di atto statale della graduatoria, anche nella parte c.d. "riservata" al bilinguismo.

Stante l'oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti, a nulla rileva la sede di servizio o quanto affermato in parte motivazionale: *"l'individuazione del foro competente, nel caso di specie, discende dalla sede di servizio del pubblico dipendente, come indicato dall'art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., a tenore del quale "il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede".* Infatti, come rilevato in precedenza gli

effetti dell'annullamento o meno degli atti gravati in ricorso e nei motivi aggiunti non sono e non potrebbero definirsi limitati al territorio di competenza del Tar Bolzano poiché l'applicazione o meno dei criteri di selezione controversi se è vero che da un lato riverbera i suoi effetti principalmente sulla graduatoria riservata e quindi sul predetto territorio, tuttavia, dall'altro lato, sia comporta effetti ultraterritoriali per gli stessi soggetti nella graduatoria riservata (ovvero agenti in servizio a Palermo o a Venezia in possesso del patentino D si sono utilmente collocati nella graduatoria riservata), sia provocano mutamenti nella graduatoria nazionale (non riservata) e suddivisa per annualità, poiché sia nel caso in cui risultino corrette le tesi degli odierni istanti, sia nel caso risultino corrette le tesi dei soggetti ricorrenti nell'altro giudizio, gli eventuali avanzamenti degli uni o degli altri nella graduatoria riservata provocano scorrimenti e quindi mutamenti nella graduatoria nazionale del detto concorso e del detto bando nazionale (nel cui ambito è prevista una graduatoria riservata ma alla quale possono prendere parte agenti di tutta Italia). Pare quindi evidente che gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti in corso da parte degli agenti che sostengono tesi contrapposte solo ad esame superficiale della vicenda possano apparire legati allo specifico territorio trentino, poiché in entrambe le ipotesi di accoglimento o rigetto dei predetti contenziosi, l'avanzamento, la retrocessione o semplicemente l'inclusione o l'esclusione dalla graduatoria, comportano effetti sulla unica graduatoria nazionale di cui la c.d. graduatoria riservata è comunque una parte solamente estrapolata dalla graduatoria principale e non a sé stante .

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è costante nel ritenere che il criterio del foro speciale del pubblico impiego o della sede di servizio *“non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia”* (CdS Ad. Plen. Ord. 1.12.2012, n. 37)

Ne discende che in un caso come quello oggetto del contendere, nel quale si impugna sia graduatoria di un concorso che investe tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti di Polizia di Stato, nonché la graduatoria riservata ed gli atti conseguenti, anche ad un contenzioso non ancora definito, bandito dall'amministrazione centrale dello stato con sede in Roma e competenza su tutto il territorio nazionale – dunque provvedimenti che esplicano la loro efficacia sull'intero territorio nazionale, la competenza *“va verificata non sulla base delle censure proposte, ma sulla natura dell'organo emanante e sugli effetti dell'atto, i quali trascendono la singola persona del ricorrente in primo grado e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente una pluralità di soggetti”* (CdS, sez. IV, 05.11.2012 n. 5614).

In tal senso si è pronunciato anche codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con l'ordinanza collegiale n. 1604/2016 affermando: *“Invero, oggetto di controversia è la graduatoria di un concorso che investe tutto il personale del ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato, venendo in particolare in rilievo un atto emanato da un organo centrale statale, con sede in Roma e avente efficacia sull'intero territorio nazionale. Avuto riguardo dunque al soggetto emanante e agli effetti dell'atto che incidono su una pluralità di persone, quelle indicate nella contestata graduatoria, sussiste la competenza del TAR del Lazio sede di Roma, ai sensi del 3° comma dell'art. 13 c.p.a. (cfr. Cons. Stato Sez. IV 5/11/2012 n.5614)”*.

Anche il Tar Lazio si è pronunciato in tal senso (sentenza sez. II Ter n. 4116/2015) e in un caso parimenti analogo al presente, il Tar Bolzano (ord. n. 363/2016) ha affermato: *“la controversia sub iudice ha effettivamente per oggetto l'impugnazione di un decreto proveniente da un'autorità centrale dello Stato, che esplica effetti su tutto il territorio nazionale ... l'eventuale annullamento del decreto va ad incidere su una graduatoria*

coinvolgente una pluralità di soggetti (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5614, sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 2000 e sez. III, ord. 2 marzo 2011, n. 1316)”.

- Nel predetto ricorso è stata formulata in via subordinata istanza ai fini della corretta e completa instaurazione del contraddittorio,
- Il Consiglio di Stato con decreto Presidenziale n. 189/2018 ha disposto che “ ... Vista l'istanza con la quale i ricorrenti, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni nella stessa istanza indicate, chiedono di venir autorizzati alla notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che il ricorso è stato notificato a solo 2 (due) controinteressati e, pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio e, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, i ricorrenti sono autorizzati ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento i ricorrenti provvederanno nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa”.

- Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza al decreto Presidenziale del Consiglio di Stato n. 189/2018 con il quale il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato ha autorizzato il sottoscritto difensore ad effettuare la notifica per pubblici proclami tramite sito web del Ministero mediante un estratto del decreto Presidenziale e del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento,
- lo stato attuale del procedimento di reclutamento del personale in seguito al quale sono stati formati gli atti oggetto di impugnazione è il seguente: il procedimento risulta essere terminato,
- l'intimato Ministero dell'Interno dovrà far pervenire l'attestato di avvenuta pubblicazione del presente atto, unitamente ai relativi allegati al seguente indirizzo Pec: luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it,
- viene altresì trasmesso, ai fini della pubblicazione, unitamente al presente avviso contenente sunto del ricorso, estratto del decreto Presidenziale e dichiarazione dello stato attuale del procedimento: 1) copia ricorso regolamento di competenza; 2) copia decreto presidenziale, 3) estratto dal sito www.giustizia-amministrativa.it contenente la scheda del ricorso n.r.g. 1077/2018.

Roma, 14.03.2018.

Avv. Luca Agliocchi

Si allegano alla presente:

- 1) copia ricorso regolamento di competenza;
- 2) copia decreto presidenziale Consiglio di Stato n. 189/2018,
- 3) estratto dal sito www.giustizia-amministrativa.it contenente la scheda del ricorso n.r.g. 1077/2018.